

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – ROMA

RICORSO

con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

(art. 150 c.p.c.)

nell'interesse della Prof. **Franca Martorella**, nata a Bomba (CH) il 09.01.1961 (c.f. MRTFNC61A49A956D) e residente a Pescara, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R – fax 0871/330290) in virtù di procura in calce al presente atto (di cui si attesta la conformità all'originale cartaceo da cui è stata estratta) il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it ovvero presso il proprio studio in Chieti, p.zza G.B. Vico, n° 15,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del rappresentante legale *pro-tempore* in carica,

con controinteressato/a (tra gli altri)

Spina Simone, via Filippo Corridoni, n° 130, Pescara

PER L'ANNULLAMENTO

del D.D.G. MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generalen° 810 del 31.7.2019 con cui, ai sensi dell'art. 11 del DDG n. 85 del 01/02/2018, sono state approvate, in via definitiva, per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito per le classi di concorso A048 e A049 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado),

formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio;

di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.

PREMESSA.

La ricorrente ha preso parte al concorso di cui al DDG del MIUR n. 85 del 01/02/2018 con il quale è stato indetto il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado (classi di concorso A048 e A049 - scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado).

Nella domanda di partecipazione la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli.

TITOLI CULTURALI

Abilitazione per la classe di concorso A49 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) conseguita il 12.2.1985 – concorso ordinario ante 2012 - votazione $65/80 = 81/100$

Abilitazione per la classe di concorso A49 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) conseguita il 23.3.1990 – concorso ordinario ante 2012 votazione $58/80 = 73/100$.

TITOLI DI SERVIZIO.

N. 6 anni di servizio dall'a.s. 1988-1989 all'a.s. 1994-1994 sino al termine dell'anno scolastico (ad eccezione dell'ultimo prestato dal 01.9.1993 al 20.7.1995) presso la Scuola Paritaria "E. Ravasco" di Pescara.

Con il D.D.G. MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generalen° 810 del 31.7.2019 con cui, ai sensi dell'art. 11 del DDG n. 85 del 01/02/2018, sono state approvate, in via definitiva, per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito per le classi

di concorso A048 e A049 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado), formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio.

La ricorrente è risultata essere n. 48^a il graduatoria con il punteggio totale di 39,6 di cui 30 per la prova orale e 9,6 per i titoli posseduti.

Da qui la necessità del presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N° 241/1990 E DI OGNI ALTRA NORMA E PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE IN PUNTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: RINVIO.

Sebbene siffatto motivo di ricorso potrebbe avere carattere preliminare e dirimente, per una migliore chiarezza espositiva si rinvia la relativa trattazione ritenendo preferibile esplicitare preliminarmente il motivo legato alla violazione dei parametri di cui alle tabelle di valutazione.

VIOLAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL BANDO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DDG PROT. MIUR.AOODPIT N. 85 DEL 1° FEBBRAIO 2018 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – 4A SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 14 DEL 16-02-2018.

Come già sopra accennato, la ricorrente vanta i seguenti titoli culturali:

Abilitazione per la classe di concorso A49 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) conseguita il 12.2.1985 – concorso ordinario ante 2012 votazione 65/80 = **81/100.**

Abilitazione per la classe di concorso A49 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) conseguita il 23.3.1990 – concorso ordinario ante 2012 votazione 58/80 = 73/100.

Applicando i parametri di cui alle tabelle di valutazione, la Prof. Martorella avrebbe diritto al seguente punteggio (tabella A punto A.1.1): n. punti **3,6.**

La tabella A, punto A.1.2 prevede ulteriori punti 19 per “ ... *l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami*” (nella ns. fattispecie rappresentata dal concorso per titoli ed esami sostenuto nel 1985).

Quanto ai titoli di servizio, si è evidenziato come, in sede di domanda di partecipazione, la ricorrente avesse dichiarato i seguenti titoli di servizio: n. 6 anni di servizio dall’a.s. 1988-1989 all’a.s. 1994-1994 sino al termine dell’anno scolastico (ad eccezione dell’ultimo prestato dal 01.9.1993 al 20.7.1995) presso la Scuola Paritaria “E. Ravasco” di Pescara.

La tabella A, punto D.1.1 contempla proprio il *servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle SCUOLE PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO*

In questo caso è prevista l’attribuzione di **PUNTI 2 PER I PRIMI DUE ANNI DI SERVIZIO e PUNTI 5 DAL TERZO ANNO DI SERVIZIO.**

Quindi, ricordato che la Prof. Martorella ha prestato n. 6 anni di servizio presso la scuola paritaria, alla ricorrente spetterebbero n. 24 per i soli titoli di servizio.

Inoltre, considerati i n. 30 punti conseguiti con la prova orale ed i n. 22,6 punti attribuiti per i titoli culturali, la Prof. Martorella conseguire n. 76,6 punti e dal 48° posto in graduatoria arriverebbe al 17°.

ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N° 241/1990 E DI OGNI ALTRA NORMA E PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE IN PUNTO DI MOTIVAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO.

E' noto che l'art. 3 L. n. 241/1990 non si limita a fissare un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma precisa anche quale debba essere il contenuto della stessa motivazione obbligatoria. La motivazione infatti deve contenere i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" fondanti la decisione dell'amministrazione.

E' altrettanto risaputo che (Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n.2775 ed altre) che *"il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, **con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto: solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica**".*

Ed è proprio questa l'ipotesi in cui sussumere la presente fattispecie.

Infatti, come può evincersi dal secondo motivo di impugnazione, sulla base dei titoli vantati e dichiarati, la ricorrente avrebbe avuto diritto (stando ai parametri fissati nelle tabelle di valutazione in relazione ai titoli) al riconoscimento di 76,6 punti (cosa questa che le consentirebbe di in graduatoria dal 48° al 17° posto).

Con l'enunciazione del punteggio in forma sintetica non è dato sapere in maniera analitica come siano stati valutati i titoli posseduti e dichiarati dalla Prof. Martorella. Soprattutto si evince una contraddizione di fondo tra i titoli posseduti e

dichiarati dalla docente (che, ove raccordati con le tabelle, deporrebbero per un voto pari a 76,6) ed il voto numerico attribuito (39,6).

In via di estrema sintesi (e richiamando quanto insegnato dalla giurisprudenza), nella fattispecie mancano i criteri di massima e dei precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Alla luce del numero contro interessati (oltre 50), si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione (ovvero secondo le diverse modalità stabilite dell'adito Tribunale).

Alla luce di quanto precede la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa formula all'Ill.mo Tribunale adito le seguenti

CONCLUSIONI:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere il ricorso con relativo annullamento degli atti impugnati con ogni conseguenza di legge (obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente mediante corretta applicazione dei parametri di valutazione).

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite (da distrarsi in favore dello scrivente procuratore chi si dichiara antistatario).

In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento.

Parte ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego. Il valore della controversia è indeterminato. Si dichiara che, non superando la ricorrente la soglia reddituale di legge (pari a tre volte l'importo stabilito dagli artt. 76, commi 1-3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.5.2002, n° 115), il presente giudizio è esente da pagamento del contributo unificato.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it.

Si producono la domanda di partecipazione alla procedura, le tabelle di valutazione, la graduatoria con relativo decreto di pubblicazione, documentazione comprovante il possesso dei titoli culturali e dei titoli di servizio dichiarati.

Chieti, 29.10.2019

Avv. Rocco CARABBA

CARABBA
A
ROCCO

Firmato
digitalmente da
CARABBA
ROCCO
Data: 2019.10.29
12:48:43 +01'00'